



Provincia di Milano
Settore Tecnico Territoriale Pianificazione
- Sezione Ecologia -

REGOLAMENTO

**PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LE
TELECOMUNICAZIONI
E
RADIOTELEVISIVI**

esaminato in Commissione Consiliare Congiunta “Urbanistica – Sostenibilità
Ambientale – Lavori Pubblici” e “Ambiente – Viabilità Trasporti”
in data 18/12/2006

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/01/2007

in collaborazione con società I.C.I s.r.l.

Dirigente del Settore Tecnico Territoriale e Pianificazione Arch. M. Acquati

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI

Premessa

Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Il quadro della normativa italiana sulla problematica connessa all'esposizione a campi elettromagnetici nel campo di frequenza da 100 kHz e 300GHz è un quadro in continua fase di completamento e aggiornamento.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 Settembre 1998, n° 381, ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, al fine di contenere l'esposizione ai campi elettromagnetici.

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"* delinea il quadro di riferimento al quale le Regioni, le Province e i Comuni dovranno uniformarsi., fermo restando che i comuni, pur in assenza di disposizioni regionali o nelle more della loro emanazione, possono adottare uno specifico regolamento locale (art. 8, 6° comma).

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ha dettato *"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"*, oggetto di successive modifiche, circolari esplicative e provvedimenti attuativi.

Il D. Lgs 01 agosto 2003 n. 259 che stabilisce che le infrastrutture di reti di comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria.

In esecuzione di questi principi e delle norme soprarichiamate e facendo riferimento ai seguenti criteri approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 36 del 14-02-2002:

- ☐ la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio;
- ☐ l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- ☐ il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche;
- ☐ la copertura dell'intero territorio comunale;
- ☐ particolare riguardo alle aree di alta intensità abitativa privata e pubblica tra cui asili, scuole, residenze per anziani, parchi e attrezzature pubbliche;
- ☐ evitare l'installazione di impianti per la telecomunicazione e radiotelevisivi all'interno del perimetro di pertinenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-residenziali, oratori, parchi giochi, strutture che ospitano soggetti minorenni (aree di divieto di cui all'art. 4, comma 8 della L.R. 11/01);

il Comune intende regolamentare la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti di radiofrequenza, mediante l'approvazione del presente Regolamento, il quale farà parte integrante del Piano delle Localizzazioni redatto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2001 sopra citata.

Il Comune ritiene inoltre di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all'interno di aree di proprietà pubblica, o vincolate all'acquisizione da parte del Comune anche al fine di garantire il migliore inserimento nell'ambiente antropizzato circostante nonché per assicurare ai gestori condizioni stabili di utilizzo.

La localizzazione, la realizzazione, l'attivazione, la manutenzione e la dismissione degli impianti saranno, soggetti a convenzionamento tra il Comune e i gestori degli impianti anche al fine di attuare un controllo delle emissioni prodotte dai suddetti impianti.

Art.1: Oggetto e Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz.

Per impianto fisso per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiotelecomunicazione) si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici.

Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, palo esistente, tetto di un fabbricato, ecc.).

Per impianto irradiante campi elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz.

Il presente Regolamento, in base all'articolo 2 della LR11/01, non si applica a:

- a) attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente primo comma;
- b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d'antenna non superiore a 5 W.

Art.2: localizzazioni vietate

L'installazione di tutti gli impianti, compresi quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 11/2001 è vietata:

1. entro il perimetro di pertinenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, oratori, parchi giochi, case di cura, residenza per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, in base all'articolo 4, 8° comma, della LR 11/2001, così come modificato dalla L.R. 4/2002;
2. su immobili o manufatti privi di idoneo titolo autorizzatorio, ovvero realizzati abusivamente. Degli edifici di cui al comma 1 è data evidenza nella cartografia del Piano Generale delle Localizzazione di cui questo Regolamento fa parte integrante, fermo restando l'obbligo per il titolare dell'impianto di provvedere alla verifica dell'effettiva disponibilità dell'area entro cui intende effettuare l'installazione.

Art.3: localizzazioni consentite

Il territorio comunale è suddiviso in tre ambiti chiamati:

1. Area 1 – è l'insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
2. Area 2 – è la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1;

Le due Aree sono individuate nella cartografia del Piano delle Localizzazioni di cui questo Regolamento fa parte integrante.

Per ciascuna delle predette Aree si applicano le seguenti prescrizioni:

1. all'interno dell'Area 1, fuori dalle Aree di divieto, è consentita l'installazione esclusivamente nei siti individuati esistenti (rappresentati in cartografia col bollo blu) e previsti (bollo rosso) degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
2. all'interno dell'Area 2, fuori dalle Aree di divieto, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001;

È preferibile l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possano consentire in assenza di condizioni di incompatibilità l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo.

All'interno delle zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, storica e monumentale, idrogeologica o di rispetto dei pozzi, l'installazione degli impianti è subordinata al preventivo e conforme parere favorevole degli enti preposti alla tutela del vincolo.

Per limitare l'uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all'installazione degli impianti questi dovranno essere progettati e realizzati in modo da permetterne l'utilizzazione da parte di almeno due concessionari o gestori che, a loro volta, si obbligheranno nei confronti del Comune al rispetto di tale prescrizione.

Art.4: norme progettuali per l'installazione degli impianti

Gli impianti sopra definiti, oltre che a rispettare i limiti di emissione e di attenzione previsti dalle vigenti normative, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.

I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da armonizzarsi con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

In particolare, essi dovranno privilegiare la scelta di strutture portanti e manufatti di colore neutro e comunque evitare superfici metalliche riflettenti.

Inoltre, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, l'installazione degli impianti deve rispettare quanto segue:

1. l'altezza dei centri elettrici dei sistemi radianti deve essere compresa tra i 26 e i 40 metri;
2. salvo differenti accordi convenzionali, la dimensione della cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vani) non deve superare le dimensioni di m. 3 di lunghezza per m. 3,5 di larghezza per m. 2,5 di altezza. La cabina, in linea generale, se realizzata fuori terra, deve rispettare la normativa sulle distanze prevista dal vigente PRG nell'ambito delle singole zone omogenee ed è computata ai fini della superficie coperta; in sede convenzionale potrà essere prevista parzialmente o completamente interrata, fatte salve le norme di sicurezza; in sede di pratica edilizia potranno essere fornite ulteriori prescrizioni mentre sarà obbligata la mascheratura degli apparati a terra con realizzazione di siepi in corrispondenza delle recinzioni;
3. I materiali costituenti la cabina dovranno essere di comprovata solidità non precari e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante;
4. In caso di presenza di più operatori nello stesso sito, ci dovrà essere omogeneità nelle sistemazioni a terra per quanto concerne recinzioni, mascherature, modifiche dello stato dei luoghi;
5. In caso di edifici esistenti dovrà essere presentata apposita relazione redatta da tecnico abilitato circa la compatibilità dell'installazione con l'edificio in termini di norme di sicurezza (prevenzione incendi, fulmini, interferenze con altri impianti ecc) e strutturali relativi alla statica dell'edificio nonché all'accessibilità delle apparecchiature che non dovranno interferire con le attività dei residenti. Si dovrà porre particolare attenzione all'impatto visivo generato adottando precauzioni affinché venga minimizzato (con opportune mascherature).

Sarà esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi al momento della dismissione degli impianti stessi.

La carenza e l'assenza di interventi di manutenzione (strutturale, elettrica, radio, etc.) possono comportare la revoca dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto; in particolare, la carente manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporta la revoca automatica dell'autorizzazione.

Art.5: Atti abilitativi: denuncia di inizio attività e autorizzazione ai sensi del Dlg. 259/2003

L'installazione di infrastrutture per impianti, la modifica delle caratteristiche di emissione, la costruzione dei manufatti, pali o tralicci, destinati ad ospitare gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sono assoggettati alle procedure autorizzatorie di cui all'art.87 del D.Lgs. 259/2003.

L'installazione degli impianti nei casi di cui al comma 3 dell'art.87 sopra richiamato, è soggetta al regime della denuncia di inizio attività.

Le istanze di autorizzazione o le denunce devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici in conformità alla normativa sopra richiamata.

Il rilascio dell'autorizzazione o la validità della DIA è subordinata all'espressione di parere favorevole da parte dell'ARPA, che dovrà essere richiesto direttamente dal richiedente; le

condizioni espresse dal suddetto ente saranno qualificate come condizioni di validità dell'atto abilitativo.

Il rilascio dell'autorizzazione o la validità della denuncia di inizio attività per installazioni in area soggetta a vincoli è subordinata all'espressione di parere favorevole da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli medesimi, da richiedere a cura del richiedente e da allegare in copia all'istanza, tra cui la copia della richiesta inviata agli enti preposti alla valutazione ostacoli al volo aereo e rilascio nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Le eventuali prescrizioni saranno assunte quale condizioni di validità dell'atto abilitativo.

Le modifiche degli impianti sono soggette al regime dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività, a seconda delle potenze installate.

Per gli impianti localizzati su area pubblica sia sui siti esistenti che su quelli previsti, prima della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività, dovrà essere inoltre approvato uno schema di convenzione da parte della Giunta comunale volto a regolamentare:

- a) la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione;
- b) il corrispettivo previsto per la concessione;
- c) le forme di mitigazione, sia relative all'impianto che relative agli apparati a terra ed all'intorno circostante il sito;
- d) i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare la prescrizione dell'ultimo comma del precedente articolo 3;
- e) le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
- f) le modalità manutentive degli impianti;
- g) l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
- h) le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti (fideiussione o altro equivalente);
- i) le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione o la validità della DIA saranno subordinate al perfezionamento e della sottoscrizione della convenzione o contratto tra il gestore dell'impianto e l'Amministrazione Comunale.

Per gli impianti esistenti localizzati su area non di proprietà comunale, il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della denuncia di inizio attività, anche per la modifica degli impianti, è subordinato, tra l'altro, alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale volto a regolamentare:

- j) le forme di mitigazione, sia relative all'impianto che relative all'intorno circostante il sito;
- k) i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare la prescrizione dell'ultimo comma del precedente articolo 3;
- l) le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
- m) le modalità manutentive degli impianti;
- n) l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati;
- o) l'adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo precedente;
- p) le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti;
- q) l'atto dovrà contenere l'assenso da parte del proprietario dell'immobile e la dichiarazione di aver preso visione del progetto.

Il contenuto puntuale dell'atto d'obbligo sopracitato deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale con riferimento al singolo sito.

Per gli impianti da installare sugli edifici esistenti, al fine di valutare il corretto inserimento nel contesto urbano ed edificato, ed al fine di valutare soluzioni che realizzino la migliore integrazione possibile con gli edifici ed idonee mascherature, come da prescrizioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio responsabile dell'istruttoria acquisisce il parere della commissione edilizia; per tutte le nuove installazioni di pali, sia su area pubblica che privata è in ogni caso obbligatoria la valutazione di impatto paesistico di cui alla normativa regionale vigente.

Per quanto concerne i termini dei procedimenti autorizzatori, vale quanto prescritto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

Art.6: presentazione domanda di Autorizzazione o Denuncia Inizio Attività (DIA)

La domanda di autorizzazione comunale o DIA, da redigere sull'apposita modulistica, dovrà essere corredata, oltre che degli atti ed elaborati previsti dal presente regolamento e dal Regolamento edilizio, dalla documentazione elencata nell'allegato B della LR 11 maggio 2001, n. 11 e quant'altro previsto dal codice unico delle comunicazioni elettroniche D. Lgs 259/2003.

I progetti dovranno essere corredati da progetto impianti ai sensi della L.46/90 e saranno soggetti a tutti gli adempimenti di legge previsti per la realizzazione di opere edilizie (denuncia delle opere strutturali per i casi soggetti, ecc.).

Art.7: impianti soggetti all'obbligo di comunicazione

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli impianti di cui all'art. 6, comma 1, punti b) e c) della L.R. 11/01.

Art.8: ultimazione dei lavori ed entrata in funzione degli impianti

Al termine dei lavori edilizi dovrà essere presentata dichiarazione di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo come da modulistica disposta dal Comune. Entro 10 giorni dall'entrata in esercizio degli impianti il titolare presenterà al sindaco o al dirigente preposto e all'A.R.P.A. competente per territorio apposita comunicazione di entrata in esercizio degli impianti, specificando la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti a norma di legge, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati rispetto al progetto presentato secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della L.R. 11/01.

Art.9: vigilanza e controllo

Oltre ai controlli previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché dagli articoli 7 e 11 della LR 11/01 posti in capo ad organi istituzionalmente preposti il comune si riserva di attuare forme di controllo integrative, utilizzando allo scopo soggetti privati con capacità tecniche adeguate ovvero organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia di controllo.

Le spese relative ai controlli saranno poste in carico ai concessionari degli impianti in base ai contenuti dello schema di convenzione di cui al precedente articolo.

Art.10: sanzioni

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dall'articolo 12 della LR 11/01 per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate:

- le norme ed i regolamenti vigenti in materia edilizia;
- le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche;
- i patti contenuti nelle convenzioni eventualmente stipulate con il Comune e con gli altri Enti.

Oltre ad eventuali sanzioni di natura specifica, ogni violazione verrà perseguita anche in termini della normativa di cui sopra richiamata.

Art.11: rinvio a norme statali e regionali - entrata in vigore regolamento

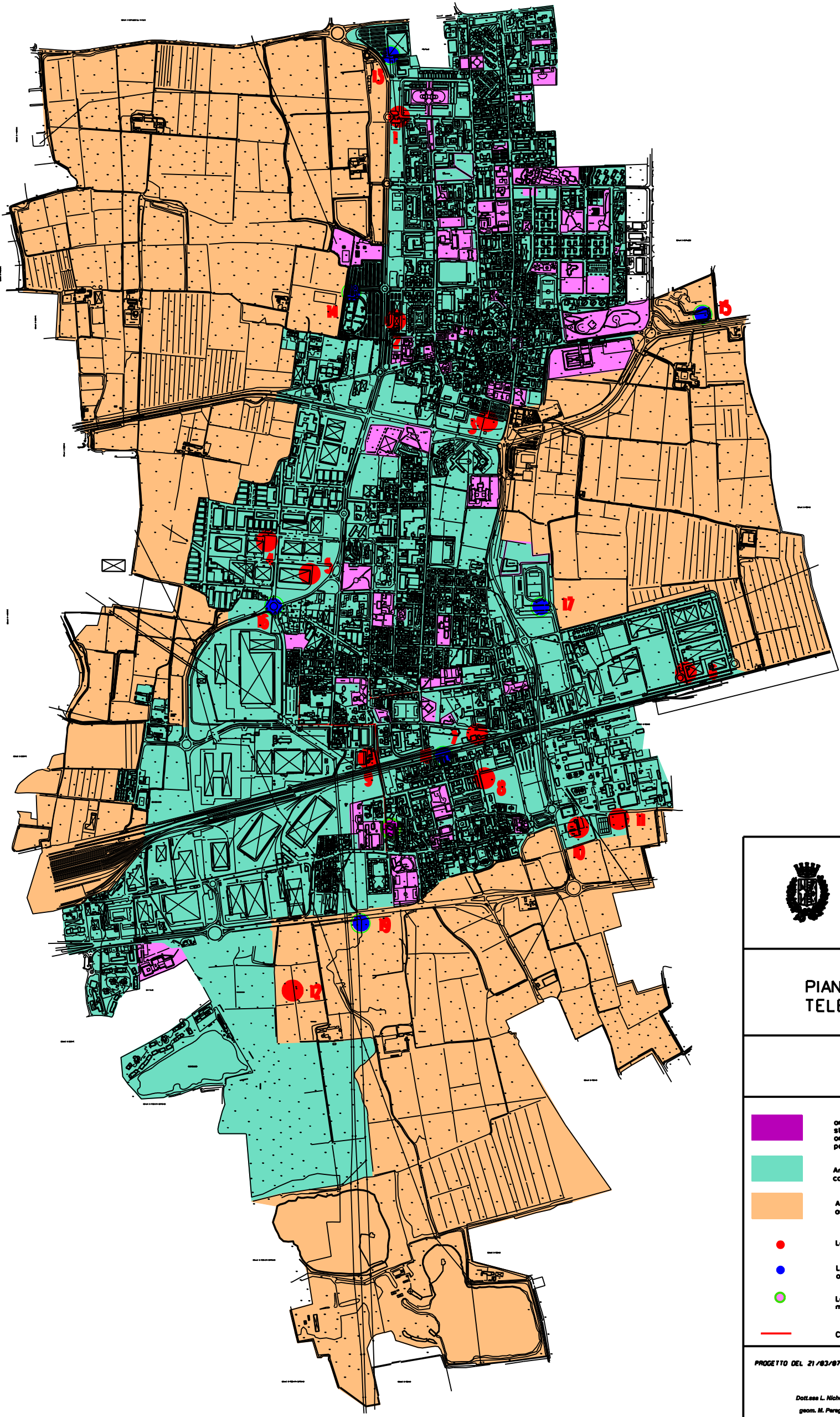
Per quanto non disciplinato o previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative statali e regionali vigenti o emanande.

Qualora queste ultime dovessero dettare prescrizioni o accorgimenti più restrittivi essi saranno immediatamente prevalenti su quelli contenuti nel presente regolamento.

Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

Le norme del presente Regolamento integrano il Regolamento edilizio e sono altresì allegate alle Norme tecniche d'Attuazione del vigente PRG variate.

Il presente regolamento, composto di 11 (undici) articoli, fa parte integrante del Piano delle Localizzazioni con la cartografia in scala 1:10.000 raffigurante la zonizzazione di cui al precedente articolo 3 ed entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



- 1 - Parcheggio Via Platone
- 2 - Viale San Francesco (Magazzino)
- 3 - Cimitero (Pioltello)
- 4 - Parcheggio Via Gorizia/Grandi/Trieste
- 5 - Via Gorizia
- 6 - Via Caduti del Lavoro
- 7 - Stazione (Pioltello)
- 8 - Via Lombardia (Parcheggio)
- 9 - Via Zevi
- 10 - Parcheggio Cimitero (Limite)
- 11 -Piattaforma ecologica
- 12 - Parcheggio CIS 18
- 13 - Parcheggio vicino Esselunga (ex sito H)
- 14 - Area Cinema (ex sito G)
- 15 - Area CIS 6 (ex sito F)
- 16 - Rotonda Via Grandi/Pordenone (ex sito E)
- 17 - Centro sportivo Via Piemonte (ex sito D)
- 18 - Area RFI (ex sito C)
- 19 - Foresta Besozza (ex sito A)

		<u>Citta' di PIOLTELLO</u> <u>Provincia di Milano</u>	
PIANO DELLE AREE PER GLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE			
Legenda			
		oree di divieto (art. 4 c. 8 L.R. 11/01) osp, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari e relativi pertinenze	
		Area 1 - impianti fino a 1000 W (aree edificate con continuit*)	
		Area 2 - tutti gli impianti (altre aree)	
		Localizzazioni previste	
		Localizzazioni previste ed esistenti all'approvazione del Piano con DCC 6/07	
		Localizzazione antecedente al Piano approvato con DCC 56/02 ma NON individuate nell'attuale piano (ex sito B)	
		Covidotto esistente	
PROGETTO DEL 21/03/07 DCC N. 6 MODIFICATO REDATTO DA: Dott.ssa L. Nichetti geom. M. Perago		L'ASSESSORE	
IL DIRIGENTE DI SETTORE Arch. P. Margutti		SCALA	TAVOLA N.
■	FIGURE MILM		